

*Ministero della cultura*

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise

Alla Soprintendenza ABAP del Molise
Rappresentante Unico abilitato delle
Amministrazioni Statali ai sensi dell'art. 14 c.4
del D.Lgs. 127/2016, giusta nota di nomina della
Prefettura n. 70032 28/10/2024.

Rif. nota prot. n. 7859 del 20/01/2025
(ns. prot. n. 588 del 20/01/2025)

Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp in località Santa Chiara del Comune di **Guglionesi** (CB). Proponente: **MAG UMBRIA MOLISE SRL**.

CONVOCAZIONE CDS DECISORIA del 18 Febbraio 2025

PARERE DI COMPETENZA DELLA SABAP MOLISE

In riferimento all'oggetto,

- vista la nota della Regione Molise Servizio Valutazioni Ambientali indicata a margine con la quale è stato richiesto il parere di competenza di questa Amministrazione;
- vista la nota della Prefettura sopraindicata con la quale è stato individuato il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990 in capo alla Soprintendenza ABAP del Molise;
- considerato che la ditta proponente ha formulato istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 con la quale si chiede, tra i diversi provvedimenti, il rilascio del provvedimento di VIA e dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- considerato che questa Soprintendenza è competente al rilascio del parere in merito agli impatti del progettato intervento con il patrimonio culturale per quanto riguarda il sub procedimento di VIA, nonché al parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146 del D.Lgs. da rilasciarsi in sede di conferenza dei servizi in merito al subprocedimento di Autorizzazione Unica così come prestabilito dal citato D.Lgs. 387/2003;
- considerato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 8038/2023, ha affermato che:
 - il parere della Soprintendenza espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 è vincolante;
 - gli elementi puntuali, lineari e areali associati ad uno specifico tematismo individuato dal PTPAAV sono da intendersi dichiarati di notevole interesse pubblico per gli aspetti paesaggistici e quindi sottoposti a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 27023/2025 del 24-02-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise

Salita San Bartolomeo 10 - 86100 CAMPOBASSO - tel. 0874-4271 - CF 80003690700

PEC: mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it


PEO: sabap-mol@beniculturali.it

- la necessità della formulazione del cosiddetto dissenso costruttivo di cui all'art. 14-ter c.3 della L. 241/1990 che “... **non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all'interessato le indicazioni e le coordinate necessarie** per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica.”
- considerato altresì che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3652 del 23 luglio 2015, così come diramato dalla Direzione generale Archeologia del MiBACT con circolare n. 19 del 30/07/2015, ha espresso un principio molto importante riguardante la valutazione degli interessi pubblici: “(...) ... *Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea, Nell'esercizio della funzione di tutela spettante al MiBAC, **l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica**, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MiBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni.”;*

tanto premesso, si relaziona quanto segue.

1. DESCRIZIONE PROGETTO

L'intervento in esame riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza di picco pari a 5,99 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN. L'impianto consta di tre campi fotovoltaici per un'estensione complessiva di 12,18 Ha (aree recintate), ubicati nel comune di Guglionesi in località Santa Chiara, in un'area situata a circa 6 km in linea d'aria in direzione nord-est rispetto al centro abitato a confine con il territorio comunale di Termoli. Il sito è accessibile mediante viabilità esistente, Strada Provinciale 111 e poi Strada Comunale. L'impianto da realizzare sarà connesso alla rete di Media Tensione mediante nuova cabina MT di consegna più ulteriore cabina di sezionamento intermedia e cavidotto in parte interrato e in parte aereo che permetterà la connessione lato MT della cabina primaria CP “Termoli Zona Industriale”.




Localizzazione impianto

L'impianto ricade in zona E1 - verde agricolo del vigente strumento urbanistico comunale, con i seguenti estremi catastali:

- foglio 49, particella 152.

Il progetto prevede l'installazione di 11104 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza unitaria di 540 Wp. I moduli fotovoltaici saranno montati su strutture metalliche, disposte in file parallele alla direzione est-ovest, mediante l'utilizzo di staffe e bulloni. Ogni vela conterrà 32 pannelli fotovoltaici e le vele saranno poste ad una distanza netta tra loro di 3 m, con uno sviluppo trasversale di circa 3,10 m, un'altezza minima dal suolo di circa 0,90 m e massima di 3,22 m.



Particolare costruttivo strutture di supporto

L'impianto sarà completato da viabilità interna e perimetrale realizzata in battuto e ghiaia sciolta e avente sezione pari a 4 m e da una recinzione perimetrale di altezza di 200 cm realizzata con rete metallica e paletti.



Layout impianto

La disposizione delle stringhe fotovoltaiche non segue le linee di livello, bensì risulta essere trasversale.

2. DESCRIZIONE CONTESTO PAESAGGISTICO

L'area oggetto di intervento interessa un lotto di terreno non pianeggiante e costituisce la parte più bassa del sistema di colline che fa da cornice alla vallata del Biferno. In particolare l'area di intervento è costituita da una formazione boscosa ben percepibile nel contesto paesaggistico. L'ambito interessato è scandito morfologicamente da un sistema collinare che, partendo dal punto sommitale occupato dal centro urbano di Guglionesi, degrada verso la pianura alluvionale del fiume Biferno. Tali colline sono caratterizzate da un mosaico paesaggistico costituito dall'alternanza delle colture agrarie, da quelle cerealicole e foraggere, agli impianti di uliveti, alle macchie di vegetazione ripariale lungo i fossi di scolo.

Le strade di penetrazione dalle quali è possibile percepire il paesaggio agrario del sistema collinare tutelato sono rappresentate principalmente dalla SS87 Bifernina per Termoli, nonché dalle strade comunali e di servizio del nucleo industriale di Termoli. Questa porzione di territorio adiacente l'area industriale, può dirsi ancora integra ad esclusione della parte occupata dal nucleo industriale nella pianura alla base del sopradescritto sistema collinare.

A confermare la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone. Il territorio di Termoli e Guglionesi, ad esempio, è un'area di produzione di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica dei Vini i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con DM 01.06.2011 GU n.139 – 17.06.2011 - Denominazione Molise, DM 06.06.2011 n. GU 143 – 22.06.2011 - Denominazione Biferno, DM30.11.2011 GU n. 295 del 20.12.2011 – Denominazione Osco o terre degli Osci e pubblicati sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP.

3. DESCRIZIONE CONTESTO ARCHEOLOGICO

L'impianto in progetto e le relative opere di connessione si collocano nei comuni di Guglionesi e di Termoli, in un'area caratterizzata dalla presenza di diverse segnalazioni archeologiche derivanti in particolar modo dalle ricognizioni realizzate durante gli anni '70 da Barker e dall'Università di Sheffield nella valle del Biferno (G. Barker ed., The Biferno Valley Survey: The Archaeological and Geomorphological Record. London and New York: Leicester University Press, 1995). Al momento delle attività di survey effettuate per la VPIA in esame, l'area direttamente interessata dall'istallazione dei campi fotovoltaici risultava ricoperta da superfici boscate e da vegetazione coprente, con una conseguente visibilità nulla, elemento che non ha consentito un'adeguata lettura dei terreni finalizzata ad individuare eventuali tracce superficiali indice di stratigrafie archeologiche sepolte. Tuttavia nei terreni immediatamente a nord dell'impianto e in quelli che costeggiano parte del cavidotto in progetto, la visibilità buona ha permesso l'individuazione di spargimenti di materiale archeologico in superficie che potrebbero indicare la presenza di stratigrafie sepolte.

4. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

4.1. Beni Paesaggistici

- Tutti i campi fotovoltaici rientrano nell'area sottesa dal piano paesistico PTPAAV n.1 (approvato con DGR n. 253 del 01/10/1997), ed in particolare ricadono quasi per intero nell'areale MP1, di cui alla tavola delle trasformabilità P1, caratterizzato da aree di

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 27023/2025 del 24-02-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali. Tale areale è da considerarsi sottoposto a tutela paesaggistica in quanto ricompreso tra i tematismi previsti dall'art. 3 della L.R. 24/1989, ossia tra gli "... *elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali*" e, pertanto, per gli effetti dell'art. 8 della citata L.R. 24/89, tale areale è da considerarsi sottoposto a "... *dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939*", così come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8038/2023.

- Dalla Tavola delle qualità paesaggistiche S1 del PTPAAV n.1 si rileva che tutta l'area è classificata con elementi di interesse naturalistico per caratteri fisici e biologici di valore elevato; l'area più a monte è caratterizzata da elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali di valore elevato e solo nella parte più a valle tali elementi assumono valore eccezionale; tutta l'area è costituito anche da elementi di interesse percettivo di valore eccezionale.
- Tutto l'impianto ricade nell'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con DM 11/06/1992: " ... *tale area costituisce nell'insieme un complesso di bellezze naturali caratterizzato da movimentate colline, degradanti dolcemente verso la piana solcata dal fiume Biferno, dalla varietà delle colture di tipo seminativo e irriguo, di oliveti e querce delimitanti a volte le proprietà o i valloni, che imprimono al paesaggio note di colori variabili anche a seconda delle stagioni, dal colle più alto in posizione di bellissima veduta, si staglia il centro abitato di Guglionesi testa di ponte fra i comuni collinari interni e la fascia costiera ...*".
- **Su tutta l'area d'impianto insiste una formazione boscosa per la quale la Regione Molise (v. nota 4796 del 15.01.2025) ha attestato che la stessa è da classificarsi a tutti gli effetti come bosco per come definito all'art.3 del D.Lgs. 34/2018 e pertanto tale area è sottoposta a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g)**

La realizzazione dell'intero progetto, pertanto, per ricadere in area sottoposta a tutela paesaggistica, necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

5. ANALISI DELLE INTERFERENZE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO (P.T.P.A.A.V. n. 1)

In base al layout presentato tutti i campi fotovoltaici ricadono nell'area contraddistinta come MP1 nella tavola di trasformabilità P1 del piano paesistico.

Il PTPAAV n. 1 all'art. 19 delle NTA, individua le zone "M" quali "*aree a media sensibilità alla trasformazione, dove vi è una prevalenza di valori elevati e medi, per le quali è prevista l'applicazione prevalente delle modalità (di trasformazione) VA (valutazione di ammissibilità) e TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939)*", ed in particolare le zone MP1 equivalgono ad *aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali*;

Riguardo la scala di gradazione del valore (eccezionale, elevato, medio-basso), l'art. 13 delle NTA definisce il **valore eccezionale**, in riferimento agli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, "**...suoli con massima capacità d'uso**, ovvero *quelli che forniscono i migliori risultati produttivi e con poche o nulle limitazioni nelle scelte colturali...*".

Per ciò che attiene, invece, agli elementi di interesse percettivo e visivo, “... i criteri di valutazione tendono a definire le caratteristiche del paesaggio, analizzato attraverso la percezione visiva, in funzione del grado di qualità che esso manifesta nel suo dinamismo naturale e attraverso le modificazioni antropiche avvenute nella storia”, così come riportati nella seguente scala:

- i valori di eccezionalità sono stati attribuiti ai singoli elementi (formazioni naturali del suolo, vegetazione tipica, sistema insediativo, sistema costiero) quando il loro carattere conforma in modo esclusivo particolari ambiti territoriali manifestando singolarità e bellezza;

- il valore elevato è stato attribuito ai singoli elementi, ... quando manifestano caratteri tipici di conformazione paesaggistica ed evidenziano una capacità di inviare segni di elevato valore percettivo e visivo;

- il valore medio-basso è stato attribuito quando gli elementi costitutivi del paesaggio sono risultati di scarso significato in quanto segni comuni e ricorrenti.

La trasformabilità delle aree MP1, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare le infrastrutture “Puntuali e tecnologici fuori terra (c.6)” è subordinata alla modalità VA (Valutazione di ammissibilità) in riferimento all'interesse produttivo e alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse percettivo.

Le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, “... devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa”.

Le prescrizioni del Piano Paesistico n. 1, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 47 delle NTA, che **le reti tecnologiche emergenti dal suolo dovranno di massima seguire tracciati in zone preferibilmente nascoste, evitando le linee di cresta e le aree emergenti.** (...) La loro posizione deve essere studiata in modo da evitare, dai punti di maggiore frequentazione visiva, uno sgradevole impatto paesistico. (...).

Inoltre è da sottolineare che l'art. 51 delle NTA impone addirittura che la segnaletica stradale “.... deve essere opportunamente studiata alle varie scale di percezione onde evitare che deturpino quadri visivi significativi. (...) è opportuno che non venga apposta alcun tipo di segnaletica lungo quei lati delle strade che si aprono ai vari orizzonti paesistici di qualità. (...)”.

In definitiva, dato atto che il piano impone di conservare, tutelare e valorizzare la compagine agraria dell'areale MP1, **occorrerà valutare se gli elementi costitutivi di tale contesto paesaggistico (compagine agraria e morfologica legata al particolare sistema insediativo stratificato nel corso del tempo) possano essere ancora percepiti come tali a seguito, non già della realizzazione dell'impianto, bensì a seguito dell'eliminazione della formazione boscosa.**


Analizzando le NTA del piano paesistico n. 1, all'art. 8 lett. b) si rileva che costituisce elemento percettivo “La vegetazione arborea, erbacea e prativa (bosco fitto, rado, ceduo, tagliato, ...)” e che all'art. 55 in merito alle pratiche forestali è previsto che **Al fine di evitare l'erosione del territorio, occorre tutelare le preesistenze boschive impedendone il taglio dissennato.** Occorre favorire la ricostituzione, in queste zone, di un patrimonio boschivo ormai disperso, con sistemazioni idrauliche e forestali. ... Occorre evitare che la realizzazione di trasformazioni antropiche quali la costruzione di edifici, strade, fognature, ecc. comporti danni al patrimonio boschivo e forestale; **per questo è inibito il taglio ed il diradamento del patrimonio boschivo nella costruzione di queste strutture**”.

Dello stesso tenore sono gli artt. 20 e 21 del RD 1126 del 16/05/1926, ancora in vigore, che consente la possibilità della sostituzione delle aree boscate con aree coltivate.

Dunque per la realizzazione dell'impianto in esame dovrebbe essere rimossa gran parte della formazione boscosa presente, producendo l'eliminazione di un bene paesaggistico tutelato dal D.Lgs. 42/2004.

Orbene, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'installazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che una distesa di stringhe fotovoltaiche come quella osservabile dalle maggiori strade di penetrazione (comprese SS87 Bifernina e Autostrada A14) dell'ambito territoriale considerato, vadano senz'altro ad alterare quella che è la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico, nonché dal citato DM 11/06/1992. Anche quest'aspetto pertanto risulta essere un elemento di criticità del realizzando impianto ed un elemento di contraddizione nelle valutazioni fatte dalla ditta nelle relazioni tecniche illustrative degli impatti del progetto sul contesto territoriale, sia per l'errata o carente applicazione delle norme d'uso dettate dallo stesso piano, sia per "la compatibilità" asserita dai progettisti fra impianto fotovoltaico ed ambito territoriale di dislocazione del medesimo. La zonizzazione del piano paesistico, in questo angolo di territorio, infatti, mira a salvaguardare l'importanza della valenza agraria del paesaggio proprio perché tali aspetti si sono conservati nel tempo. L'impianto fotovoltaico, invece, con il suo carattere industriale e per la sua estensione di 12 Ha, si sostituirebbe al paesaggio agrario di pregio che circonda tutto il nucleo industriale di Termoli. Infatti, il sistema collinare tutelato sopradescritto oltre a rappresentare una vera e propria barriera fisica all'estensione del nucleo industriale, ne costituisce una cornice scenica che definisce una netta e chiara delimitazione del nucleo industriale confinato nella zona valliva pianeggiante. L'inserimento, in questo contesto, di un impianto fotovoltaico al di fuori dell'area industriale interromperebbe la linea di demarcazione ben definita, anche da un punto di vista morfologico, tra la zona industriale e quella agricola, divenendo l'impianto stesso una propaggine della zona industriale che si inerpica per la collina. È da considerare, inoltre, che anche il layout d'impianto si pone completamente in contrasto con le linee di livello del terreno in quanto l'allineamento delle stringhe non è né organizzato secondo linee di livello, né secondo linee di massima pendenza, bensì secondo allineamenti trasversali in modo del tutto avulso alla morfologia del sito. Tali alterazioni sono ben leggibili dagli stessi fotoinserti che la ditta elabora, peraltro con scarso livello di dettaglio in merito alla rappresentazione dei tracker. Infatti la sostituzione delle connotazioni agrarie del paesaggio con quelle industriali, vista anche la notevole estensione dell'impianto, è chiaramente evincibile sia dalle strade di crinale che dalle strade di fondovalle essendo il sito ubicato ad una quota media più elevata di quella del nucleo industriale. Allo stato attuale vi è una ben chiara percezione della separazione del contesto rurale-agrario da quello industriale; tale delimitazione, con la realizzazione dell'impianto in progetto, verrebbe ad annullarsi con la sostituzione di una chiara componente industriale alle componenti del paesaggio agrario tutelate. Per quanto sopra detto è evidente che l'intervento si pone in netto contrasto con i provvedimenti di tutela soprarichiamati in quanto i valori paesaggistici scaturenti dagli usi dell'area verrebbero cancellati dalla presenza di ulteriori manufatti industriali.

La carta di intervisibilità della ditta, pertanto, risulta fondamentale per lo studio della visibilità dei suddetti luoghi. Infatti dalla stessa emerge che l'impianto risulterà visibile soprattutto, e per diversi chilometri, lungo il maggior asse stradale quale la SS647.



Carta di intervisibilità elaborata dalla ditta

L'impatto percettivo dovuto alla realizzazione dell'impianto è, pertanto, estremamente rilevante e comporterebbe un'alterazione in senso fortemente negativo del contesto paesaggistico in esame, sia perché la componente fotovoltaica delle stringhe risulterebbe comunque percettivamente preponderante rispetto al contesto agrario e naturalistico circostante, sia perché la distesa di stringhe fotovoltaiche non è raffrontabile percettivamente a nessun segno antropico rinvenibile nell'area di riferimento (manufatti edilizi e percorsi viari) che ne definiscono la struttura insediativa.

Se l'intento del piano paesistico, così come si evince dall'art. 32 delle NTA, è quello di conservare, tutelare e valorizzare il contesto paesaggistico, l'estensione dell'impianto e l'altezza delle vele fotovoltaiche non contribuiscono al rispetto di quanto previsto dall'art. 32, in quanto l'impianto risulterebbe preponderante, a livello percettivo, rispetto alle "... **caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione** ..." da parte del piano paesistico, a maggior ragione che per la realizzazione dello stesso verrebbe sacrificata un'area boscata tutelata.

Vi è da dire, inoltre, che le stringhe fotovoltaiche sono disposte su siti di versante, per giunta con andamento trasversale alle linee di livello, così come si percepisce dal fotorender sottoriportato, in netta contrapposizione a quanto riportato dall'art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti, come nel caso di specie (v. fotorendering fig. 32).




Figura 32 – Vista prospettica dell'impianto fotovoltaico comprensivo di fascia mitigazione perimetrale

Per quanto riguarda la *Valutazione di Ammissibilità produttiva* richiesta dalle matrici di trasformabilità contenute nelle NTA del PTPAAV n.1, **non prodotta dalla ditta**, la Regione Molise ha emanato una direttiva in merito (pubblicata sul sito internet della Regione Molise¹) con la quale si attesta che tale verifica “... dovrà tener conto oltre che del valore agronomico del terreno anche delle peculiarità del paesaggio agricolo. Pertanto potranno essere ammessi attraverso tale Verifica solo gli interventi di trasformazione che non alterano le qualità paesaggistiche del territorio rurale, così come determinate da una particolare tessitura dei terreni, da qualche cultura tipica, dalla presenza di segni antropici minori come i terrazzamenti, i muretti di recinzione in pietra a secco, le capanne agricole e pastorali, i sentieri, dalla esistenza di elementi di delimitazione dei campi coltivati quali siepi, filari di alberi, fossi di scolo, dalla presenza di alberi isolati di grandi dimensioni caratteristici della cultura promiscua e del prato arborato. Pertanto nella descrizione delle condizioni attuali del terreno dovranno essere individuate queste caratteristiche con un'apposita relazione illustrativa ed una adeguata rassegna fotografica. Nella illustrazione del progetto dovranno essere tenute in conto le interferenze tra le opere da realizzare con tali elementi e nel caso fossero verificate occorre dimostrare l'assenza di alternative di intervento di minore impatto.”

Quello che effettivamente manca, da parte della ditta, è una valutazione critica, incentrata sull'analisi della sensibilità paesaggistica del territorio, redatta, *ex ante* ed *ex post*, con modalità di lettura sovracomunale e locale, sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Allegato al citato D.P.C.M. del 12 dicembre 2005. Viceversa, la valutazione di *compatibilità* predisposta dalla ditta si basa esclusivamente su un'analisi ‘fotografica’ del territorio interessato dall'impianto, ossia su una individuazione di visibilità, anziché prendere in considerazione gli elaborati e le norme tecniche di attuazione del piano paesistico, come l'elaborato denominato *SH – Schede della qualità e del degrado percettivo d'ambito Allegato A* e quello *P 00 - Carta della percezione*.

Le suddette valutazioni di compatibilità paesaggistica sono state formulate, pertanto, sulla base di presupposti cognitivi esclusivamente soggettivi, senza alcuna indicazione non solo dei limiti e parametri normativi, pure esistenti, come detto, ed ai quali avrebbero dovuto fare riferimento, ma senza neppure indicare idonei *modelli paesaggistici*, che andavano calati nel territorio italiano e locale, presi a riferimento. Infatti la ditta è arrivata a risultati valutativi della qualità paesaggistica che sono completamente contrastanti con le qualità paesaggistiche individuate dal PTPAAV, quali *gli eccezionali valori produttivi* delle aree che connotano e caratterizzano l'ambito paesaggistico in questione.

1

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniam bientali.nsf/0/9dd3c9edeb797a25c12572bf0051faab/\\$FILE/LR%2024-89%20VA%20prod-agricola.pdf](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniam bientali.nsf/0/9dd3c9edeb797a25c12572bf0051faab/$FILE/LR%2024-89%20VA%20prod-agricola.pdf)

La riprova di tale grave carenza di analisi del paesaggio, considerato sia in relazione ai parametri morfologici e tipologici normati dalla pianificazione paesistica, sia in relazione alle emergenze archeologiche espresse dal territorio caratterizzate per lo più da piccoli insediamenti produttivi rurali databili tra l'età ellenistica e l'età romano imperiale, è data dal fatto che la relazione della ditta non prende affatto in considerazione né la tipologia, le caratteristiche, l'estensione e la prossimità al progettato impianto, con le coltivazioni con carattere di pregio che pure connotano l'area (e giustificano la sua qualificazione, in sede di pianificazione paesistico-territoriale, come area caratterizzata da eccezionali valori produttivi e, per conseguenza, da significative caratteristiche percettive: v. tavola di PTPAAV n. S1, Carta delle Qualità del Territorio), né, tantomeno, l'ubicazione e l'estensione di siti archeologici individuati nei medesimi.

6. VALUTAZIONE DELL'INTERFERENZA CON LE AREE CHE PRESENTANO RIVENIMENTI ARCHEOLOGICI

I dati bibliografici e di archivio disponibili per l'area di studio e le attività di survey realizzate per la VPIA in esame conferiscono all'area di intervento un grado di rischio archeologico alto e rendono probabile la presenza di depositi archeologici che potrebbero essere intercettati dalle lavorazioni in progetto.

Considerato il rischio archeologico rilevato, al fine di valutare adeguatamente la compatibilità delle opere in progetto con l'eventuale patrimonio archeologico sepolto, questo Ufficio, con nota prot. 3023 del 20/03/2024, ha comunicato, ai sensi dell'art. 1, c. 4, allegato 1.8, D. Lgs. 36/2023, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del medesimo articolo.

In seguito alla suddetta comunicazione, la ditta ha trasmesso il piano delle indagini preliminari, approvato da questo Ufficio con prot. 8508 del 05/04/2024.

In assenza dei risultati delle indagini preventive prescritte, non ancora eseguite dalla ditta proponente, non è possibile valutare in maniera adeguata l'impatto delle lavorazioni in progetto sull'eventuale patrimonio archeologico sepolto.

7. AREE NON IDONEE

Dalla lettura della DGR 187/2022 riguardante l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti FER, si rileva che al punto 1.4 i territori coperti da boschi sono considerate aree non idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Inoltre, al punto 1.2, si rileva che “... sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale ...” dal piano paesistico dalla carta delle qualità del territorio, pertanto l'impianto ricadente in area classificata per Elementi di interesse percettivo di valore eccezionale, così come dalla Tavola S1, tutta l'area oggetto di intervento è da considerarsi *non idonea* alla realizzazione dell'impianto in esame.

8. CONCLUSIONI

Questa Soprintendenza ritiene che il **progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale**, inteso nella sua componente storico-paesaggistica, per le ragioni e motivazioni sopra meglio dettagliate a seguito dell'istruttoria condotta e che di seguito si sintetizzano:

➤ l'area oggetto di intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, in particolare per quanto disposto dalla rt. 142 c.1 lett. g) per la presenza del bosco, oltre a quanto disposto dall'art. 136 per la presenza

di aree dichiarata di notevole interesse pubblico sia con DM 11/06/1992 che per gli effetti del piano paesistico n.1;

➤ la ditta non tiene conto che per la realizzazione dell'impianto bisogna eliminare un bene paesaggistico tutelato e che le NTA del piano paesistico non permettono la sostituzione delle aree boscate con opere antropiche ed infrastrutturali;

➤ dall'analisi della *Carta della Trasformabilità P1 del PTPAAV n.1*, gran parte dell'impianto ricade nell'area classificata come *MPI- aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*, a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio;

➤ le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, "... devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa". Al contrario l'impianto in esame produrrebbe un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto si avrebbe una sostituzione dell'area boscata con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, che per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato ed in netta contrapposizione con quanto riportato dall'art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti;

➤ la ditta non tiene conto della direttiva regionale in merito alla Valutazione di Ammissibilità produttiva prevista dal PTPAAV, né la realizzazione dell'impianto risulta congruente con il contenuto di tale direttiva;

➤ l'impianto sarebbe inoltre in grado di modificare negativamente la percezione del paesaggio tutelato, sia nelle sue componenti agrario-naturalistiche che storiche, anche per la sovrapposizione nei coni di visuale, lungo la viabilità di penetrazione e la rete tratturale, a causa della sovrapposizione del continuum delle tradizionali colture agricole con estesi elementi industriali non raffrontabili, soprattutto per estensione, a nessun segno antropico della struttura insediativa;

➤ il progettato impianto **ricade all'interno delle aree non idonee** individuate con DGR 187/2022.

Per tutte le suddette ragioni, si ritiene che le strutture di progetto determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico, anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente 'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario di pregio, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico è quindi in grado di cancellare completamente l'attuale percezione del paesaggio, incidendo sulla sua morfologia, sostituendosi percettivamente alla vegetazione esistente, obliterando i segni dell'antropizzazione a fini agrari, e creando quindi un quadro d'insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell'esistente per l'azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo, ma la risultante di un'azione antropica prevaricatrice, che travalicerebbe, in maniera irreversibile, i limiti del rispetto per il patrimonio ereditato dal passato, 'conformandolo' incisivamente in funzione delle nuove finalità industriali che ad esso verrebbero attribuite, evidentemente contrastanti con il residuo contesto naturale e rurale.

È da rilevare inoltre che, seppur la realizzazione di impianti FER possa in generale contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale, di contro l'introduzione dell'impianto fotovoltaico

nell'ambito in questione comporterebbe il rischio di una modifica di un contesto ambientale di qualità, determinatosi grazie all'interazione di fattori quali la morfologia del territorio, il suo microclima e a sistemi di agricoltura tradizionali, e giunto ad oggi nel complesso quasi incontaminato.

Sulla base di un'analisi puntuale riferita allo specifico ambito paesaggistico interessato dal progetto dell'impianto in esame, meglio dettagliata nei paragrafi precedenti, e per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici per quanto riguarda il subprocedimento di Autorizzazione Unica previsto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

A termini dell'articolo 14-*quater*, comma 1, della L. n. 241/1990, si riportano di seguito "*specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso*".

Ai fini dell'assenso questa Soprintendenza ritiene, comunque, in prima istanza che l'ipotesi più coerente sia la localizzazione dell'impianto in area industriale così come classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti sul territorio o che non ricadano nelle cosiddette aree non idonee individuate dalla DGR 187/2022.

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica si sottolinea che, qualora il parere negativo espresso da questa Soprintendenza fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'intervento dovrà essere in ogni caso sottoposto alla procedura prevista dall'art. 1, commi 7 e seguenti, allegato 1.8, D. Lgs. 36/2023, attivata da questo Ufficio con nota prot. 3023 del 20/03/2024.

I funzionari referenti per l'istruttoria

Ing. Domenicantonio Fornaro



Il Funzionario Archeologo

Dott.ssa Flavia Micucci



Il Soprintendente
Dott.ssa Dora Catalano